

Codice A1816B

D.D. 8 febbraio 2023, n. 374

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 7144 - Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. in sponda sinistra del Torrente Chiappera, nel Comune di Barge (CN) Richiedente: Sig. Ribotta Francesco



ATTO DD 374/A1816B/2023

DEL 08/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 7144 - Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. in sponda sinistra del Torrente Chiappera, nel Comune di Barge (CN) Richiedente: Sig. Ribotta Francesco

In data 07/11/2022, con nota assunta al protocollo n. 47229/A1816B, il Sig. Ribotta Francesco, ha presentato istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. in sponda sinistra del Torrente Chiappera, in corrispondenza del terreno individuato in mappa nel Foglio 62, mappali 143 e 649, del Comune di Barge (CN).

All'istanza sono stati allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo firmati dall'Ing. Fabrizio Roagna con studio in Pinerolo (TO), costituiti da:

- Elaborato I.1 – Planimetria di bacino;
- Elaborato I.2 – Relazione Idraulica;
- TAV_1 - Inquadramento generale;
- TAV_2 - Planimetria e sezioni - Stato di Fatto / Stato di Progetto;
- TAV_2A - Planimetria e sezioni - Stato di Fatto / Stato di Progetto;
- TAV_3 - Planimetria e sezioni – Tavola di raffronto.

Con nota prot. n. 51784/A1816B del 06/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Barge (pubblicazione n. 1515/2022 dal 08/12/2022 al 23/12/2022) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta, come comunicato dal Comune con nota pervenuta in data 27/12/2022, ns. prot. n. 55759/A1816B.

In riferimento alla richiesta di autorizzazione idraulica in oggetto, a seguito del sopralluogo eseguito in data 15/12/2022 e dell'istruttoria degli elaborati progettuali inizialmente allegati all'istanza, è stata formulata una richiesta di modifiche e integrazioni finalizzata ad una revisione progettuale (nota ns. prot. n. 56300 del 30/12/2023); la documentazione integrativa è pervenuta in data 30/01/2023, ns. prot. n. 3982, con i seguenti elaborati sostitutivi:

- Elaborato I.2 - Relazione idrologica e idraulica aggiornamento integrazioni Regione;
- TAV_1 - Inquadramento generale - aggiornamento;
- TAV_2 - Planimetria e sezioni - Stato di Fatto / Stato di Progetto - aggiornamento;
- TAV_2A - Planimetria e sezioni - Stato di Fatto / Stato di Progetto - aggiornamento;
- TAV_3 - Planimetria e sezioni – Tavola di raffronto – aggiornamento.

Gli interventi oggetto della presente autorizzazione, come descritti negli elaborati progettuali integrativi sopra elencati, consistono:

- realizzazione di un tratto difesa spondale in sinistra idrografica del Torrente Chiappera, mediante un nuovo muro in c.a. di lunghezza pari a circa 14 m e altezza media di 3.20 m, in adiacenza ad un muro in c.a. esistente immediatamente a valle, previa demolizione di un muro di difesa in pietrame esistente.

Dall'esame degli atti progettuali integrativi, la realizzazione degli interventi in argomento risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Chiappera.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- l'art 37 della L.R. n. 15 del 9/07/2022 e la D.G.R n. 4-2929 del 5/03/2021;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Sig. Ribotta Francesco, alla realizzazione di un nuovo muro di difesa spondale in c.a. lungo la sponda sinistra del Torrente Chiappera, in corrispondenza del terreno individuato in mappa nel Foglio 62, mappali 143 e 649, del Comune di Barge (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, così come successivamente integrati con nota pervenuta in data 30/01/2023, ns.

prot. n. 3982, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni-prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b) l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alla seguenti prescrizioni tecniche:

- l'estradosso della fondazione della difesa spondale dovrà essere realizzato ad una profondità di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;

- il nuovo muro dovrà essere realizzato in perfetto allineamento con i muri di difesa spondale, esistenti a monte e a valle, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua.

c) il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;

d) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

e) durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

f) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

g) al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);

h) le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di 2 anni a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

i) il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

l) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche esistenti nel tratto oggetto della presente autorizzazione, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

m) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

n) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

o) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio